



**COMUNE DI MACOMER**  
**Comune di Macumere**  
**Provincia di Nuoro**



ORDINANZA n° 54 del 09.10.2020

**OGGETTO: ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19. ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER LA TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA IN CITTÀ – PROROGA CHIUSURA TEMPORANEA DEL LICEO “G. GALILEI” DI MACOMER FINO AL 17 OTTOBRE 2020**

**IL SINDACO**

**VISTO** l'articolo 117 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali;

**VISTA** la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della Sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come “*pandemia*” in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

**VISTO** il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020, pubblicato sulla G.U. n. 79 del 25 marzo 2020 recante “*Misure Urgenti per evitare la diffusione del COVID-19*”, che disciplina le misure da adottarsi per contrastare la diffusione del COVID-19 secondo criteri di adeguatezza specifica e principi di proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti, ovvero sull'intero territorio nazionale;

**VISTO** il Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 22 recante “*Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di stato, nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione per la gestione accademica*”, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41;

**TENUTO CONTO** del Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;

**VISTO** il Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

**VISTO** il Decreto-Legge 30 luglio 2020, n. 83 recante “*Misure connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020*” che proroga fino al 15 ottobre lo stato di emergenza e le misure di contenimento dell'epidemia di cui ai Decreti-Legge 25 marzo 2020, n. 19 e 16 maggio 2020, n. 33;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per*

*fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta ufficiale 8 agosto 2020, n. 198;*

**VISTO** il D.L. 02/03/2020, n. 9, avente ad oggetto: " Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ed in particolare l'art. 35, ove si prevede che: "A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali";

**ESAMINATA** l'Ordinanza del Ministero della Salute del 16 agosto del 2020;

**VISTA** l'Ordinanza n. 69 emanata dal Ministro dell'Istruzione in data 23 luglio 2020;

**VISTO** il Decreto di chiusura (prot. 2020-0006930 / IV 8 .04-10-2020) emanato dal Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico, Classico e delle Scienze Umane "Galileo Galilei" di Macomer con il quale si stabilisce la chiusura completa dell'istituto a far data dal 5 ottobre 2020 al 10 ottobre 2020;

**RITENUTO** indispensabile impedire l'evoluzione della pandemia e di contenere quanto più possibile la diffusione;

**ATTESO** che stante l'urgenza manifestata, qualsiasi indugio nel provvedere a quanto sopra potrebbe mettere in serio pericolo l'incolumità degli studenti, dei docenti e di tutto il personale scolastico, nonché degli operatori che a qualsiasi titolo frequentano gli ambienti scolastici;

**TENUTO CONTO** della necessità di ricorrere al potere contingibile e urgente, allo scopo di contrastare la diffusione dell'emergenza epidemiologica, adottando misure efficaci di contenimento della propagazione del virus, a tutela della salute dei cittadini;

**RILEVATO** che per arginare il diffondersi dell'emergenza epidemiologica e altresì a tutela della cittadinanza più fragile, diventa più che mai essenziale mettere in campo le azioni più incisive rivolte ad evitare i contatti tra le persone fisiche;

**VISTO** l'art. 32 della legge 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

**VISTA** la legge 689/1981;

**RICHIAMATO** il D.Lgs n.267/2000 nella parte in cui disciplina le prerogative del Sindaco, e in particolare l'art. 50 del suddetto decreto;

**VISTO** il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020 e in particolare l'art. 3 comma 2, con il quale viene stabilito che i Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1 dello stesso;

**VALUTATO** che tale ordinanza contingibile e urgente non contrasta con le finalità perseguite dai sopra citati decreti e non eccede i limiti di oggetto cui al comma 1 del Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020;

**RITENUTO** che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica, nonché motivazione di preminente, urgente ed indifferibile interesse pubblico;

**RITENUTO** di dover adottare ulteriori misure a tutela della sanità pubblica più stringenti e vincolanti rispetto alle disposizioni regionali e nazionali che tengono conto delle situazioni locali.

**VISTA** l'Ordinanza n° 52 del 05.10.2020 avente ad oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione del contagio da COVID-19. Ordinanza contingibile e urgente per la tutela della salute pubblica in città – chiusura temporanea del liceo "G. Galilei" di Macomer fino al 10 ottobre 2020";

**VISTA** la nota del Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico, Classico e delle Scienze Umane "Galileo Galilei" di Macomer pervenuta al protocollo dell'Ente il 06.10.2020 al numero 16722, con la quale si comunica l'avvenuta sanificazione dei locali e la disposizione di ripresa del servizio in presenza per tutto il personale ATA dal giorno 07.10.2020;

**VISTA** l'Ordinanza n° 53 del 06.10.2020 avente ad oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione del contagio da Covid-19. Ordinanza contingibile e urgente per la tutela della salute pubblica in città – parziale revoca dell'ordinanza n. 52 del 05.10.2020" con la quale è stato revocato il divieto temporaneo di utilizzo della struttura ospitante il Liceo Scientifico, Classico e delle Scienze Umane "Galileo Galilei" di Macomer, sito in Viale Pietro Nenni, n.53, per il solo personale ATA;

**VISTA** la nota del Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico, Classico e delle Scienze Umane "Galileo Galilei" di Macomer pervenuta al protocollo dell'Ente il 08.10.2020 al numero 16905 con la quale si richiede una valutazione del prosieguo della sospensione dell'attività didattica dal 12 al 17 ottobre 2020 in quanto l'Ufficio di Igiene Pubblica di Macomer ha comunicato di non aver ancora completato l'accertamento diagnostico.

### **ORDINA**

Per le motivazione espresse, qui tutte integralmente richiamate, con decorrenza dall'11 ottobre 2020 e fino al 17 ottobre 2020, il divieto temporaneo di utilizzo per lo svolgimento delle attività didattiche della struttura ospitante il Liceo Scientifico, Classico e delle Scienze Umane "Galileo Galilei" di Macomer, sita in Viale Pietro Nenni, n.53, fatta eccezione per il personale ATA in servizio presso l'istituto.

In caso di mancata ottemperanza alla presente Ordinanza seguirà l'applicazione delle sanzioni amministrative disposte dall'art. 4 del Decreto legge 25 marzo 2020 n. 19 convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n° 35, anche in combinato disposto con l'art. 2 del D.L. 16 maggio 2020 n° 33 convertito con modificazioni con legge 14 luglio 2020 n° 74.

### **DISPONE**

che in base a quanto previsto dall' art.8 comma 3, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii., poiché il numero molto elevato dei destinatari renderebbe particolarmente gravosa la comunicazione personale del presente provvedimento, si provveda a darne ampia comunicazione tramite comunicati stampa, pubblicazione sul sito internet istituzionale e altre forme di pubblicità ritenute idonee.

## **AVVERTE**

che a seguito del D.L. 25 marzo 2020, ai sensi dell'art. 4 del medesimo decreto, entrato in vigore il 26 marzo 2020, ai trasgressori al presente provvedimento, salvo che il fatto non costituisca reato, sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400 ad euro 3000 nonché, ove ne ricorrano i presupposti, le ulteriori sanzioni previste dalla vigente normativa

## **DÀ ATTO**

- è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione e di stampa;

## **DEMANDA**

Alla Polizia Locale dell'Unione dei Comuni del Marghine e a tutte le Forze dell'Ordine cui la presente ordinanza è notificata il controllo di ottemperanza al presente provvedimento.

## **DISPONE**

che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Settore Tecnico Ing. Sergio Garau;  
che copia del presente provvedimento venga trasmesso:

- Alla Provincia di Nuoro, pec: [protocollo@pec.provincia.nuoro.it](mailto:protocollo@pec.provincia.nuoro.it)
- All'Ufficio Scolastico Provinciale Nuoro, pec: [uspmu@postacert.istruzione.it](mailto:uspmu@postacert.istruzione.it)
- Al Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico, Classico e delle Scienze Umane "Galileo Galilei", pec: [nups010009@pecistruzione.it](mailto:nups010009@pecistruzione.it)
- Alla Polizia Locale dell'Unione dei Comuni Marghine, pec: [polizialocale@pec.unionemarghine.it](mailto:polizialocale@pec.unionemarghine.it)
- Al Commissariato di P.S. di Macomer, pec: [comm.macomere.nu@pecps.poliziadistato.it](mailto:comm.macomere.nu@pecps.poliziadistato.it)
- Alla Compagnia dei Carabinieri di Macomer, pec: [tnu25373@pec.carabinieri.it](mailto:tnu25373@pec.carabinieri.it)
- Al Presidente della Giunta Regionale della Sardegna; pec: [presidenza@pec.regione.sardegna.it](mailto:presidenza@pec.regione.sardegna.it)
- Alla Protezione Civile della Regione Autonoma della Sardegna, pec: [protezione.civile@pec.regione.sardegna.it](mailto:protezione.civile@pec.regione.sardegna.it)
- All'Azienda ATS Sardegna; pec: [protocollo.generale@pec.atssardegna.it](mailto:protocollo.generale@pec.atssardegna.it)
- Alla Questura di Nuoro, pec: [gab.quest.nu@pecps.poliziadistato.it](mailto:gab.quest.nu@pecps.poliziadistato.it)
- Alla Prefettura di Nuoro, pec: [protocollo.prefnu@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefnu@pec.interno.it)

## **INFORMA**

che avverso il presente provvedimento è ammesso, in alternativa, entro 30 giorni ricorso al Prefetto della Provincia di Nuoro, entro 60 giorni ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. I termini su indicati decorrono dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Macomer.

*Macomer, 09 ottobre 2020*

Il Sindaco  
**Antonio Ongrato Succu**

